

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 13/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/01/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo calcolato ad aprile 2015, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 684,60, a titolo di spese di istruttoria, commissioni rete distributiva e oneri assicurativi;
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'estinzione anticipata al soddisfo;
- il rimborso delle spese legali, quantificate in € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato, in sede di estinzione, la somma di € 168,70, a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", in corrispondenza della mensilità successiva a quella di estinzione;
- che le compagnie assicurative si sono rese disponibili a riconoscere al cliente la somma complessiva di € 99,11, superiore a quanto risultante dal richiamato piano annuale di rimborso in corrispondenza della 50ma rata;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, di natura *up front*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non invocabilità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Lexitor*, non applicabile ai contratti in essere e a quelli già estinti; precisa che le “*linee orientative*” contenute nella comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019 fanno riferimento ai contratti in essere e dunque non sono applicabili al finanziamento in esame, estinto nel 2015;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto manifesta la propria disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 119,15, di cui € 99,11 per oneri assicurativi, € 20,00 per spese di ricorso e il resto per interessi legali.

Chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito al rimborso degli oneri assicurativi e di respingere le ulteriori pretese.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 *sexies* TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 *sexies* TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle spese di istruttoria debba riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto; esse vanno rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, n. 7726/21; Coll. Bari, n. 23820/2020).

Per quanto riguarda le commissioni rete distributiva, il Collegio osserva che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Collegio di Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018). Il rimborso dovrà essere effettuato, relativamente alla componente *recurring*, in conformità con il criterio contrattuale (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso), e, per la componente *up front* (restante 40%), secondo il criterio della curva degli interessi.

Anche con riferimento agli oneri assicurativi, di chiara natura *recurring*, il Collegio ritiene che sia da applicare il criterio contrattuale. Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, ai fini dell'applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, è da ritenersi sufficiente che il cliente abbia autonomamente sottoscritto il piano annuale di rimborso. Al riguardo, è in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dal ricorrente, che specifica anche per gli oneri assicurativi gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata (Collegio di Bari, nn. 20165/2020 e 9508/2020). Sul punto, peraltro, il Collegio osserva che l'intermediario si è reso disponibile a rimborsare l'importo di € 99,11 a titolo di oneri assicurativi e che l'offerta impegnativa dell'intermediario integra gli estremi della ricognizione di debito (cfr. *ex multis*, Collegio di Bari, n. 17825/2019).

Pertanto, alla luce della dichiarazione vincolante resa dall'intermediario, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,89%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 166,02	<input type="radio"/>		€ 166,02
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 457,20	€ 266,70	€ 168,68	<input checked="" type="radio"/>	€ 168,70	€ 168,70
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 304,80	€ 177,80	€ 112,45	<input checked="" type="radio"/>		€ 112,45
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 250,82	€ 146,31	€ 92,54	<input checked="" type="radio"/>	€ 89,04	€ 99,11
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 278
interessi legali	si

Non è accolta la domanda di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso (v. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Né meritevole di accoglimento è la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (*ex multis* Collegio di Bari, n. 1261/18).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 278,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI